

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

[Legge del 18 luglio 2003, numero 186](#)

Con l'entrata in vigore di questa legge, pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale numero 170 del 24 luglio 2003](#), è prevista l'istituzione di **due distinti ruoli regionali** del personale docente destinato a insegnare la Religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

La dotazione organica dei posti per l'insegnamento della Religione cattolica, articolata su base regionale, è determinata nel **70%** dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti. L'accesso ai ruoli avverrà con il superamento di concorsi per esami e titoli indetti su base regionale.

In prima applicazione della legge, il concorso sarà riservato agli insegnanti di Religione cattolica in possesso dei **requisiti prescritti**, che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni, con un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi di scuola diversi.

L'insegnante di Religione cattolica al quale sia stata revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, o che si trovi in soprannumero, potrà fruire della **mobilità professionale** (passaggi di ruolo) nell'ambito del comparto scuola, purché sia in possesso dei titoli di studio e di abilitazione prescritti per l'insegnamento richiesto.

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)